

REGOLAMENTO (CEE) N. 1202/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 919/87⁽⁴⁾, ha fissato il prelievo ridotto applica-

bile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoce 17.01 B I della tariffa doganale comun), è fissato a 31,33 Ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 dell'11. 4. 1987, pag. 16.